



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **84** DEL **25/05/2009**

COMMERCIO ITINERANTE (ART. 28, CO. 16, DEL D.LGS 114/98 E ART. 3, CO. 5, L.R. N. 12/99) INTEGRAZIONE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 227/2001 - N. 44/2002 - N. 86/2005 - N. 91/2006 - N. 111/2006 - N. 80/2007 E N.93 DEL 04/06/2008.

L'anno duemilanove , il giorno venticinque , del mese di maggio , alle ore 12:00 nella Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Pietro Pazzaglini.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4).

1	PAZZAGLINI PIETRO	Sindaco	P
2	PRIOLI GIUSEPPE	Vice Sindaco	P
3	MAZZA MARCELLO	Assessore	P
4	RUGGERI ANTONIO	Assessore	
5	DI GIOVANNI ALBA	Assessore	P
6	EPICENO SALVATORE	Assessore	P
7	RUGGERI GIOVANNI	Assessore	
8	CAVOLI ALBERTO	Assessore	

Totale presenti n. 5

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

**Parere favorevole per la Regolarità Tecnica**

Il Responsabile del Servizio  
Ruggero Ruggiero

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con ordinanza sindacale n. 18/2000 del 01.06.2000 e con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 227 del 19.12.2001 e n. 44 del 24.04.2002, aventi ad oggetto “Limiti e divieti per l'esercizio del commercio itinerante ai sensi dell'art. 28, co. 16, del D.lgs 114/98 e dell'art. 3, co. 5 della L.R. n. 12/99”, sono stati stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante, per motivi di viabilità e di sicurezza pubblica.

Considerato che la limitazione delle aree, nelle quali poter effettuare il commercio in forma itinerante, non consente in particolare, la possibilità di utilizzo di tutta la zona del territorio comunale a mare della ferrovia.

Preso atto che tale delimitazione risulta essere eccessivamente limitativa e non rispondente alle esigenze di salvaguardia dell'attività commerciale, almeno durante la stagione estiva.

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 06.07.2005 è stata individuata l'area localizzata sulla banchina del torrente Ventena, posta in destra orografica tra i ponti di via Del Turismo e di Via Carducci, distinta al c.t. del comune di Cattolica, foglio 1, particella n. 1822, quale zona vocata a ospitare gli esercenti il commercio in forma itinerante, senza che ciò arrechi turbativa derivante da motivi di viabilità, sicurezza pubblica o igienico-sanitari;

Stabilito di riconfermare anche per la stagione estiva 2009, l'area sopra descritta e individuata con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 06.07.2005, quale zona vocata a ospitare gli esercenti il commercio in forma itinerante, senza che ciò arrechi turbativa derivante da motivi di viabilità, sicurezza pubblica o igienico-sanitaria;

Stabilito di definire le seguenti modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante, nel territorio a mare della ferrovia, esclusivamente nell'area sopra individuata, come di seguito elencate:

- l'area localizzata presso la banchina del torrente Ventena potrà essere utilizzata dal giorno 30 maggio sino al 30 settembre 2009, tutti i giorni dal martedì alla domenica, con esclusione della giornata del lunedì;
- i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non potranno sostare, nello stesso punto, per più di sei ore ( 6 ), a partire dalle ore 18,00 pomeridiane, previo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- le aree di sosta individuate non potranno essere più di 50 (cinquanta) e non dovranno misurare più di 3 x 1,80 mq., con una distanza di un metro l'una dall'altra.
- dovranno essere rispettate le tutte le disposizioni vigenti relativamente agli aspetti igienico-sanitari, occupazione di suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia metrica ed annonaria.

Visto il Decreto Legislativo 31.03.98 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15.03.97 n. 59”;

Vista la Legge Regionale 25.06.99 n. 12 avente ad oggetto “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31.03.98 n. 114”;

Visto:

- l'ordinanza sindacale n. 18/2000 del 01.06.2000;
- la delibera di Giunta Comunale n. 227 del 19.12.2001;
- la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 24.04.2002;
- la delibera di Giunta Comunale n. 86 del 06.07.2005;
- la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 14.06.2006;
- la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 09.08.2006;
- la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 06.06.2007;
- la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 04.06.2008.

Visto :

- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
- lo statuto comunale;
- il D.Lgs n. 165/2001;

A voti unanimi e palesi,

## D E L I B E R A

- di modificare e integrare il testo delle delibere di giunta comunale n. 227 del 19.12.2001, n. 44 del 24.04.2002, n. 86 del 06.07.2006, n. 91 del 14.06.2006, n. 111 del 09.08.2006, n. 80 del 06.06.2007 e n. 93 del 04.06.2008, come di seguito riportato:

1) di individuare, per la stagione estiva 2009, l'area della banchina del torrente Ventena, posta in destra orografica tra i ponti di Via Del Turismo e di Via Carducci, distinta al c.t. del comune di Cattolica, foglio 1, particella n. 1822, quale zona vocata a ospitare gli esercenti il commercio in forma itinerante senza che ciò arrechi turbativa derivante da motivi di viabilità, sicurezza pubblica o igienico-sanitari;

2) di definire le seguenti modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante, nel territorio a mare della ferrovia, esclusivamente nell'area sopra individuata:

- l'area localizzata presso la banchina del torrente Ventena potrà essere utilizzata dal 30 maggio al 30 settembre 2009, tutti i giorni dal martedì alla domenica, con esclusione della giornata di lunedì;
- i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non potranno sostare, nello stesso punto, per più di sei (6) ore a partire dalle ore 18,00 pomeridiane, previo pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;
- le aree di sosta individuate, come sopra, non potranno essere più di 50 (cinquanta) e non dovranno misurare più di 3 x 1,80 mq., con una distanza di un metro l'una dall'altra.
- dovranno essere rispettate le tutte le disposizioni vigenti relativamente agli aspetti igienico-sanitari, occupazione di suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana,

pubblicità, polizia metrica ed annonaria.

.....  
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Pietro Pazzaglini

IL SEGRETARIO GENERALE  
Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13.06.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:  
- attività economiche – demanio m. -polizia a.

Dalla Residenza Municipale, li 11.06.2009

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13.06.2009 al 28.06.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli